

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO Sezione Prima Bis Roma

Con Ordinanza Collegiale n. 1329/2010 del 27 settembre 2010 la Sezione Prima Bis del T.A.R. del Lazio – Roma – in riferimento al ricorso R.G. n. 10346/2004 ha autorizzato il ricorrente **Danilo PRESTIA**, nato a Napoli, il 5.11.1957 – C.F. PRSDNL57S05F839D , rappresentato e difeso dall'**Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA**, presso il cui studio, sito in Roma a viale delle Medaglie d'Oro n. 266, è elettivamente domiciliato, a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica del sunto del ricorso e dei motivi aggiunti nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo di pubblici proclami. La graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli in spe dell'Esercito Italiano iscritti nel quadro d'avanzamento al grado superiore per l'anno 2004 è la seguente: T. Col. rn Co. Ing. Spe LILLO Giampaolo; T. Col. rn Co. Ing. Spe MISCIOSCIA Aldo; T. Col. rn Co. Ing. Spe DEGLI ESPOSTI ZOBOLI Stefano; T. Col. rn Co. Ing. Spe RUINA Paolo, T. Col. rn Co. Ing. Spe GRASSO Romolo; T. Col. rn Co. Ing. Spe MELI Giuseppe; T. Col. rn Co. sa. Spe D'ANNA Luigi Maria; T. Col. rn Co. sa. Spe REITANO Marco; T. Col. rn Co. sa. Spe AMORE Vero; T. Col. rn Co. sa. Spe DE FINA Giulio Cesare; T. Col. rn Co. sa. Spe CECCARELLI Paris; T. Col. rn Co. sa. Spe STEFANI Fabio; T. Col. rn Co. sa. Spe DELL'ACCIO Felice, T. Col. rn Co. sa. Spe MARCONI Pietro Antonio; T. Col. rn Co. sa. Spe TIANO Stefano; T. Col. rn Co. sa. Spe PUCCI Gianfranco; T. Col. rn Co. sa. Spe LICCARDO Marco; T. Col. rn ammcom spe COCCI Giovanni; T. Col. rn ammcom spe ESPOSITO Franco; T. Col. rn ammcom spe VEGNA Rosario; T. Col. rn ammcom spe MALLONE Claudio; T. Col. rn ammcom spe MANZITTO Francesco; T. Col. rn ammcom spe AIUTI Marco; T. Col. rn ammcom spe FARI' Salvatore; T. Col. rn ammcom spe D'AVERSA Augusto Rocco; T. Col. rn ammcom spe FASANO Nicola. Il ricorrente Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano PRESTIA Danilo, ha proposto ricorso contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., , lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in persona del Capo di Stato Maggiore




p.t., domiciliati ex lege in Roma a via dei Portoghesi n. 132 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché nei confronti dei contro interessati T. Col. D'ANNA Luigi Maria, T. Col. REITANO Marco, T. Col. AMORE Vero, T. Col. DE FINA Giulio Cesare, T. Col. CECCARELLI Paris, T. Col. STEFANI Fabio, T. Col. DELL'ACCIO Felice, T. Col. MARCONI Pietro Antonio, T. Col. TIANO Stefano, T. Col. PUCCI Gianfranco, T. Col. LICCARDO Marco, avverso e per l'annullamento del giudizio di avanzamento nonché la relativa graduatoria di merito al grado di Colonnello dell'Esercito italiano per l'anno 2004, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di superiore per l'anno 2004, ed in particolare del giudizio emesso dalla Commissione Superiore per l'Avanzamento dell'Esercito nei confronti del ricorrente e del punteggio attribuitogli pari a 27,42 e il conseguente collocamento al 100° posto nella relativa graduatoria compilata per l'anno 2004, comunicati al ricorrente con foglio prot. n. MD/GMIL_03-II/4/2/2004/32963-100 datato 14.07.2004 (firmato p.p.v. il 31.08.04) del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione – Stato Giuridico, Avanzamento e Contenzioso Ufficiali, degli atti del procedimento di scrutinio, tra cui le operazioni compiute dalla citata Commissione di Avanzamento, le schede di valutazione, redatte ai sensi del DM n. 571/1993, dai componenti della stessa, nonché la determinazione del Ministero della Difesa con cui è stata approvata la suddetta graduatoria, di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso ivi compreso il decreto dirigenziale del 14.05.2004 con il quale sono stati promossi i Tenenti Colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano al grado superiore con anzianità assoluta e decorrenza agli effetti amministrativi dal 1° gennaio 2004 nonché il foglio prot. n. MD/GMIL_03-II/4/2/2004/0015216 datato 17.05.2004 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto.



Avverso i suddetti atti il ricorrente ha contestato: 1. Eccesso di potere in senso assoluto per incoerenza del metro valutativo impiegato, manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione della situazione di fatto, dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche. Difetto di istruttoria. Illegittimità per violazione dell'art. 26 della Legge 12.11.1955, n. 1137. Illegittimità per violazione degli artt. 25 e 26 della Legge 12.11.1955, n. 1137: omessa redazione ovvero contraddittorietà ed illogicità del criterio di attribuzione del punteggio tra il minimo e massimo per ciascuna voce, assegnati per ciascuno complesso degli elementi valutativi di cui alle lettere a), b) e c) previsti dall'art. 26 della Legge 12.11.1955, n. 1137. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 2.11.1993, n. 571 – Regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della Legge 12.11.1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli Ufficiali delle Forze Armate. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, punto 1, del D.M. 2.11.1993, n. 571. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, punto 1, (omessa, insufficiente e/o illogica nonché contraddittoria valutazione delle ricompense morali ricevute dal ricorrente nel corso della carriera, facendo particolare riferimento alle rispettive motivazioni) e artt. 9, 10 e 11 del D.M. 2.11.1993, n. 571. Ha in particolare contestato il ricorrente che la Commissione di Avanzamento ha condotto la valutazione dei titoli e delle qualità del ricorrente in assoluta violazione dei principi dettati dalla Legge 12.11.1955, n. 1137 nonché del D.M. 2.11.1993, n. 571 – Regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della Legge 12.11.1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli



Ufficiali delle Forze Armate, applicando, un metro valutativo incongruo e manifestamente irragionevole, frutto di un travisamento della reale situazione di fatto rilevabile dalle risultanze documentali, che ha comportato l'attribuzione di un punteggio di merito non coerente con il reale profilo professionale del ricorrente, tanto da precluderne la collocazione in graduatoria in posizione utile per l'iscrizione nel quadro di avanzamento. Con riferimento ai riconoscimenti di ordine morale ricevuti dal ricorrente, la competente Commissione ne ha ricavato una valutazione che non tiene nell'adeguato conto il numero, la portata e le motivazioni dei riconoscimenti stessi, in palese violazione con quanto sancito dall'art. 8 del D.M. 2.11.1993, n. 571 . Dalle motivazioni dei numerosi elogi ed encomi vantati dal ricorrente, si evince in maniera del tutto palese come proprio gli stessi riconoscimenti esaminati dalla Commissione, evidenziano nel T.Col PRESTIA, la titolarità di qualità morali e professionali di livello certamente superiore rispetto all'esito del giudizio della Commissione. Con riferimento alle qualità professionali del ricorrente è stridente il contrasto tra il giudizio della Commissione e le riscontranze documentali attestanti i riconoscimenti tributati al ricorrente nel corso della carriera. Quanto alle qualità intellettuali e di cultura del ricorrente di particolare valenza è il Corso di paracadutismo con abilitazione al lancio frequentato dal ricorrente nell'anno 1995 nonché i due Corsi NATO, questi ultimi non valutati dalla Commissione di avanzamento. 2. Eccesso di potere in senso relativo conseguente alla sopravvalutazione dei titoli e qualità degli ufficiali in posizione utile per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, svalutazione dei titoli e delle qualità del ricorrente. Eccesso di potere per disparità di trattamento, incongruità, illogicità ed abnormità della valutazione, ingiustizia manifesta. Il giudizio della Commissione di Avanzamento è anche viziato da eccesso di potere in senso relativo poiché conseguenza di una manifesta e palese sopravvalutazione dei titoli e qualità degli ufficiali giudicati in posizione utile per l'avanzamento, in



altrettanto manifesta svalutazione dei riconoscimenti e delle qualità del ricorrente. Il T.Col. PRESTIA può vantare il possesso della laurea in Medicina Veterinaria, l'abilitazione all'esercizio della professione, la specializzazione in "Ispezione Alimenti di Origine Animale" (specializzazione conseguita a seguito di frequentazione del corso di durata triennale anziché biennale, come per i colleghi medici collocatisi in posizione utile in graduatoria), sei corsi militari (tra i quali il primo anno di Scuola di Guerra), tre Encomi e due Elogi, ben sei missioni all'estero, trasferimenti presso sedi dislocate in diverse zone del territorio ove ha assolto differenti incarichi con brillanti risultati di servizio e apprezzamenti da parte delle autorità civili oltre che militari. Trattasi invero di una serie di titoli e qualificazioni che sono obiettivamente superiori rispetto a quelli che possono vantare i controinteressati. In data 28.10.2005 il ricorrente acquisiva copia della documentazione caratteristica e matricolare dei controinteressati indi presentava nel giudizio instaurato i seguenti motivi aggiunti; eccesso di potere in senso assoluto e relativo, errore e/o travisamento dei presupposti, palese illogicità, disparità di trattamento, incongruità, contraddittorietà, violazione del principio di omogeneità dei giudizi. Ha evidenziato in particolare il ricorrente come dalla comparazione dei suoi libretti personali e del suo stato di servizio con quelli dei controinteressati emerge l'illogicità del mancato avanzamento del ricorrente laddove lo stesso avrebbe dovuto occupare una delle prime dieci posizioni. I controinteressati difatti possiedono requisiti inferiori rispetto al ricorrente il quale in particolare possiede requisiti e titoli superiori a quelli dei controinteressati Tiano, Marconi e Pucci. Sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia l'atto di motivi aggiunti concludono per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati

Avv. Angelo Fiore Tartaglia

